

CLXXXI.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Congedi — Commemorazione del senatore Della Verdura — votazione a scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per indennità di primo stabilimento e di viaggio ad agenti diplomatici e consolari » (N. 368) — Approvazione dei seguenti progetti di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 371); « Approvazione di maggiore assegnazione e di diminuzione di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 372) — Presentazione di progetti di legge — Discussione del progetto di legge: « Condanna condizionale » (N. 348) — Nella discussione generale parlano i senatori Faldella, Carle, Vischi, relatore dell'Ufficio centrale, Parpaglia, Municchi dell'Ufficio centrale, e Pierantoni — Annunzio di interpellanza — Chiusura di votazione e risultato di essa.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della marina, delle poste e dei telegrafi, e del tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 498. Mons. Pietro Terroni, vescovo di Borgo S. Donnino, fa voti al Senato perchè sia opportunamente modificato il disegno di legge n. 349 (Relativo all'aumento delle congrue parrocchiali).

« 499. Il sacerdote Giuseppe Brustolin, parroco di Oncaglia e Azzolini Cristiano, parroco di Ponte S. Nicolò (Padova), fanno istanza come la precedente.

« 500. L'arciprete Roberto Simonazzi ed altri sette parroci della diocesi di Parma fanno identica istanza.

« 501. Il sacerdote Savio Pasquale, prevosto di Caramanara, ed altri quaranta parroci e sacerdoti della diocesi di Vigevano (Pavia), fanno voti perchè non sia approvato l'art. 4 del predetto disegno di legge.

« 502. Il sacerdote Domenico Forte, ed altri due parroci della diocesi di Padova, fanno voti come sopra.

« 503. L'arciprete Luigi Fontanabona, di Borghetto Varo (Genova), fa identica istanza.

« 504. Il parroco Carlo Savini ed altri sei sacerdoti e parroci della diocesi di Vigevano,

fanno istanza perchè sia modificato il predetto disegno di legge.

« 505. Il sacerdote Pratellesi Torello, ed altri quarantadue sacerdoti e parroci della diocesi di Fiesole (Firenze), fanno identica istanza.

« 506. Il parroco Giuseppe Carlo Gentili ed altri tredici parroci e sacerdoti della diocesi di Bergamo fanno istanza come le precedenti.

« 507. L'arciprete Agostino Zanolini ed altri otto sacerdoti e parroci di Montenenze (Bologna), fanno identica istanza.

« 508. Il sacerdote Antonio Muraro ed altri due parroci del Veneto, fanno identica istanza.

« 509. Il sacerdote Zeffirino Baglioli, parroco di Masanti (Piacenza), fa identica istanza.

« 510. Il parroco Giuseppe Guirardi di Fiesse (Brescia), fa identica istanza.

« 511. Il sacerdote Luigi Pasquini ed altri otto sacerdoti e parroci della diocesi di Fiesole (Firenze), fanno identica istanza.

« 512. L'arciprete Eraldo Moretti ed altri quindici sacerdoti e parroci della diocesi della Concordia (Venezia), fanno voti perchè sia modificato il predetto disegno di legge.

« 513. La fabbriceria della parrocchia di S. Siro in Rotaflori (Bergamo), fa identica istanza.

« 514. L'arciprete Stefano Fini di Sipicciano in Teverina (Roma), fa voti perchè non siano approvati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del predetto disegno di legge.

« 515. Un parroco di Cantonio Cattucci ed altri sette parroci di Mottola, fanno voti perchè non siano approvati gli articoli 2 e 4 del disegno di legge suddetto.

« 516. Il vescovo di Chieti, in nome proprio ed in nome di tutti i parroci della sua diocesi, fa voti al Senato perchè non sia approvato il predetto disegno di legge, allegando alla petizione una memoria a stampa.

Messaggio

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Roma, 21 giugno 1903.

In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguita dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese.

Il presidente

G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Angelo domanda un congedo a tempo indeterminato. Se il Senato non fa osservazioni, io gli accordo un congedo di dieci giorni.

Parimenti il senatore Casana domanda un congedo di dieci giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Commemorazione del senatore Della Verdura.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Sono dolente di dover annunziare al Senato che ieri 21, verso le undici, cessò di vivere a Palermo, dov'era nato nel 1817, altri dicono nel 1816, il Duca Giulio Benso della Verdura, uno fra i più antichi senatori del Regno. Egli, infatti, apparteneva a questo alto Consesso dal 16 novembre 1862, e così, quando alcuni fra voi non avevano ancora aperti gli occhi alla luce del sole, il Duca della Verdura aveva già l'onore di sedere sopra questi banchi.

Il Duca della Verdura fu un vero patriota. Basti dire che si distinse fra i primi ed i più valorosi combattenti nella gloriosa giornata del 12 gennaio 1848, e chiamato indi a poco a sedere nel Parlamento siciliano, si schierò fra i più audaci che più tardi doveano trarre sul loro capo i folgori delle vendette borboliche. Però il bravo patriota non disperò mai dei destini della patria, e non è da meravigliare che nel 1860 il nome di Lui sia ricomparso fra i Capi della sollevazione generale dell'Isola insorta felicemente sotto la bandiera di Re Vittorio Emanuele II. A buon diritto, adunque, gli spettava l'onore del seggio infra i benemeriti del risorgimento italiano.

È giustizia soggiungere che il Duca della Verdura seppe con la sua operosità acquistarsi

nuovi titoli alla benemeranza dei suoi compatrioti. Sindaco di Palermo, diede tutto se stesso all'osservanza dei suoi doveri nell'interesse dei suoi Concittadini, i quali ricordano anche oggi, con amore e riconoscenza, i benefici ottenuti durante la sua amministrazione. Chè se l'esito non corrispose sempre, come egli avrebbe voluto, agli sforzi dell'amministratore, vuoi pure tener conto al Duca della Verdura dell'abnegazione con la quale accettò e tenne per assai tempo l'ufficio di direttore generale del Banco di Sicilia.

Da parecchio tempo il nostro collega, affranto dagli anni, aveva cessato di prender parte ai nostri lavori, ma la nobile figura di quel veterano sta tuttavia e rimarrà viva lungamente davanti al nostro sguardo, come il nome del Duca della Verdura si raccomanda giustamente alla memoria di ogni buon italiano. Così Iddio grande dia pace all'anima di quel valoroso uomo, il cui nome rimarrà scritto nella storia fra i cittadini che concorsero più efficacemente alla redenzione della patria. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ieri approvati per alzata e seduta. Avverto che i quattro progetti di legge relativi ad eccedenze di impegni e maggiori assegnazioni, saranno, a norma del regolamento, votati in una sola coppia di urne.*

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per indennità di primo stabilimento e di viaggio ad agenti diplomatici e consolari » (N. 368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per indennità di primo stabili-

mento e di viaggio ad agenti diplomatici e consolari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge:

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 179,000 al capitolo numero 26: « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari; viaggi di destinazione e di trasloca-mento » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni; di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 371).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,997,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 1,020,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-1904 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	5. Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo . . . L.	1,150,000
»	8. Indennità per tramutamenti, missioni, ed altre indennità diverse »	530,000
»	10. Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . »	15,000
»	18. Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc. degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del bollettino ufficiale, ecc. »	160,000
»	20. Spese d'ufficio (Amministrazione centrale) »	20,000
»	25. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1ª classe »	600,000
»	27. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse) »	100,000
»	29. Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci e alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. Trasporto di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus. Trasporto sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse) »	50,000
»	34. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi . . . »	15,000
»	47. Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe »	133,000
»	48. Spese di pigione (Spese fisse) »	24,000
»	51. Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale) »	200,000
		L. 2,997,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) L.	580,000
»	2. Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Indennità di residenza in Roma) (Spese fisse) »	17,000
»	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) »	245,000
»	6. Retribuzione agli assistenti, agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse »	125,000
	A riportarsi L.	967,000

	<i>Riporto</i> L.	967,000
Cap. 7.	Operai ed allievi meccanici. Allievi guardaflì che sostituiscono permanentemente guardaflì di ruolo. Inservienti delle sezioni femminili. Serventi straordinari (Indennità di residenza in Roma) (Spese fisse) . . . »	1,000
» 9.	Indennità per visite di ispezione »	20,000
» 22.	Bollo straordinario di cambiali (Spesa d'ordine) . . . »	2,000
» 28.	Assegnamento al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse) »	2,000
» 45.	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini. Cambio per l'acquisto dell'oro »	4,000
» 50.	Indennità ai cassieri provinciali, ai capi degli uffizi dei vaglia e dei risparmi e degli impiegati di ruolo che hanno qualità di contabili, di denaro o di materia »	7,000
» 58.	Fitto di locali »	17,000
	L.	1,020,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge composta di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione e di diminuzione di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 372) »

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione e di diminuzione di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 120,000 al capitolo n. 8 « Indennità di suppienza e di missione » e la diminuzione di stanziamento per eguale somma al capitolo n. 23 « Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, si voterà domani a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che porta per titolo: « Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale, dello stato maggiore generale della Regia marina, del Corpo sanitario generale marittimo, degli ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: « Condanna condizionale » (N. 343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condanna condizionale ».

Interrogo il signor ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego il Senato di voler aprire la discussione sul progetto qual è stato approvato dalla Camera, non potendo accettare nessuna delle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene; allora prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto ministeriale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, n. 348).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare il senatore Faldella.

FALDELLA. *Motus in fine velocior*. Il Senato, che nelle comodità dell'anno parlamentare ebbe a lagnarsi sovente della mancanza di lavoro, ora, mentre precipita la stagione di chiusura, si trova dinanzi, sto per dire, la condanna (speriamo anche questa condizionale), di lavori urgenti, quasi forzati.

Bisogna pertanto restringere i discorsi ed io che non saprei neanche farne nella dottrinale materia, di cui si tratta, restringo il mio ad una semplice motivazione di voto; voto, direte, non di giurista, voto solo d'impressionista, ma d'impressione così forte per me, che me ne sento addirittura vincolare la coscienza.

Signori colleghi! Nemico d'ogni opportunismo di convenienza individuale, riconosco però che i benefici delle leggi si devono promulgare secondo i bisogni generali e varianti della società, senza perder mai di vista un ideale di bontà superiore.

Quando nella giustizia penale si riscontra eccessivo, crudele rigore di vietati strumenti barbarici, allora è opportuna la evangelica mitezza dell'apostolo Cesare Beccaria; quando invece deplorasi una rilassatezza penale, allora, direbbe la buon'anima di Agostino Depretis, occorre uno stringimento dei freni.

Qual'è il caso presente?

Purtroppo le statistiche assicurano all'Italia un primato nella delinquenza, primato non certamente auspicabile dal grande Gioberti; e primato purtroppo in crescita orrenda. La statistica giudiziaria penale compilata dalla competente Direzione ci rivela, che il numero dei giudicati penali nel 1899 era cresciuto della metà rispetto al 1880, e il numero dei condannati dal 1881 al 1899 ebbe un aumento di poco minore, cioè un aumento del 49 e 95 per cento. E qui nota la oculata statistica: « I delitti negli

ultimi anni sono venuti crescendo più rapidamente che non sia aumentata la popolazione ». Di fatti, se non erro, l'aumento della popolazione nostra, pure assai prolifica, è appena dell'uno per cento all'anno.

Anche nelle categorie di reati, come le lesioni, dove apparve un sintomo consolante di diminuzione, la severa statistica spiegò essersi col Codice nuovo penale sottratte alla azione pubblica le ferite guaribili in 10 giorni, mentre il relativo termine nel Codice penale sardo era di 5. Ad ogni modo, soggiunge la statistica, dal periodo 1893-1895 anche le lesioni tornarono ad aumentare.

Riguardo ai reati più gravi, che Dio voglia in continua diminuzione, esclama uno scrittore di statistica: « Quanto cammino da fare ancora per abbassare la cifra dei condannati per omicidio e violenza, da 8.42 su centomila abitanti, alle cifre dell'Inghilterra 0.32, della Francia 1.46, della Germania 0.80, dell'Austria 2.16! »

Con questa diversità di basi statistiche bisogna andare a rilento nello imitare le legislazioni forestiere.

Oltre le statistiche generali, ciascuno con la propria osservazione può raccogliere elementi di verità.

Come all'anatomico l'esame di uno strappo, di un minuzzolo, di uno spruzzo di carne conferisce la certezza dell'infezione di un corpo intiero, così un lembo di villaggio può offrire all'osservatore un grande specchio sociale.

Ebbene io osservai villaggi patriarcali, dove in un mezzo secolo si contava un solo omicidio dovuto a quelle liti di confine già cantate da Esiodo fra i primarii incentivi della delinquenza rurale.

Ora invece pullulano ad ogni canto gli omicidi incolumi o reduci dalla breve pena.

La brevità della pena, che si può dire una impunità relativa alla enormezza del delitto, è già procurata dalla mitezza relativa del Codice penale; dalla eloquenza e spesso dalla prepotenza degli avvocati difensori; dalla insufficienza dei quesiti posti dai presidenti delle Assise, e dall'indulgenza dei giurati, i quali alcune volte con le assoluzioni premeditate si vendicano del procuratore del Re che non ha voluto esentarli dalla fatica.

Terribile, terribile la recente assoluzione di uno squartatore della moglie, il quale nei no-

stri costumi giudiziari diventa un ninnolo scientifico interessante, e chi sa non riceva per il suo interesse richieste matrimoniali!!

Abbiamo già per l'articolo 16 del vigente Codice penale la liberazione condizionale dei ravveduti, per cui alcune congregazioni di carità ora devono applicare ai veterani della delinquenza, compassionati reduci dalle patrie galere, i lasciti che in origine erano stabiliti per i poveri e gloriosi veterani reduci dalle patrie battaglie.

Si osservi in generale l'erronea applicazione di una scienza positiva, la quale, ravvisando delinquenti nati ed incorreggibili, li vorrebbe, li dovrebbe logicamente sequestrare per sempre dal consorzio sociale, ed invece è messa a contributo per ridonarli alla circolazione pubblica della delinquenza.

Insomma di impunità l'Italia ne ha già d'avanzo da regalare alle nazioni straniere, e non ha d'uopo di accattarne con progetti di *mimetismo* giuridico.

Io riconosco le buone, e, se volete, le sante intenzioni dell'onorevole Guardasigilli e degli onorandi Commissari dell'Ufficio centrale.

Voi vi proponete di raddrizzare i primi tra viati caduti, e rialzandoli, ravviandoli col perdono togliere loro le occasioni di incespicare nuovamente sulla strada del delitto.

Ma dubito assai della giustizia del vostro calcolo psicologico.

È certamente grande e buona l'efficacia del perdono; può riempire di riconoscenza un animo preoccupato dall'iracondia o da altra cattiva passione.

Però è facile che si abusi del perdono, quando esso è previsto legalmente.

Voi notate che il perdono da voi proposto è condizionato ad uno stadio di buona condotta, per cui nobilmente sperate, come nobilmente dice l'onorevole Guardasigilli nella sua relazione, in « un'opera durevole e feconda di prevenzione sociale ». Dio voglia che sia così! Io invece temo che con le migliori intenzioni evangeliche voi possiate riuscire ad un'opera di tentazione diabolica.

Vediamone il computo. Voi per cinque anni e non più di buona condotta, che può anche essere interessata impostura, rendete possibile la esenzione della pena all'autore di una *marachella* degna genericamente di 6 mesi di re-

clusione, e anche del doppio, se si tratti delle donne o di fanciulli, inferiori ai 18 anni, e di vecchi superiori ai 70. Quanto a dire che voi rendete la tentazione più forte, dove l'animo è più debole.

Alla donna non occorre aggiungere serpenti di tentazione. Non sempre *virile robur femineo regnat in pectore*; tanto è vero che una nobilissima ed altissima eccezione è degna di splendido bronzo, nel vestibolo della nostra Aula; e chi scrisse la sentenza era un fiero santo che pur si confessava peccatore per antonomasia.

La precocità delinquente dei minori italiani è ammessa dallo stesso relatore dell'Ufficio centrale. Ma il caso più grave di tentazione, a mia veduta, è per i vecchi oltre settantenni. Il progetto vostro, inconscio Satana, con le più pure intenzioni, viene a susurrare in mezzo alle *voglie sante* di questi vecchiardi: O voi che avete condotto incontaminato il carro della vita per così lungo *aevi spatium*, fra i baleni delle tempeste ed i sorrisi della procacità, voi che ne avete visto di tutti i colori, e forse ne avete provato di tutti i gusti, via ancora un gustarello, il gustarello di un piccolo delitto che meriterebbe un anno di reclusione, ma che può esservi rimesso, se state poi bonini ancora per un quinquennio; e dopo i settant'anni le malattie ed anche la falce della morte soccorrono presto a rendere buoni od almeno innocui per sempre su questa terra.

Contra la mia psicologia paesana, voi onorevoli giuristi, citate a dovizia la esperienza forestiera. Ma oltre le differenze statistiche precitate, vi sono altri riscontri da fare, o signori. Nel Massachusset, donde appunto ebbe origine l'odierno italiano disegno di legge, e negli altri Stati del Nord America, (e forse anche nell'Australia, ecc.), alla mitezza della condanna condizionale fa riscontro la pena di morte applicata eziandio con la celerità della scienza elettrica. (E non sarà meraviglia, se vi si applicherà eziandio la italiana Marconiana radiografia).

Ed oltre alla pena di morte ufficiale, quegli Stati conservano la pena di morte, dirò così popolare, del linciaggio fulmineo.

In Francia, alla mite propaganda del senatore Béranger fa *pendant* la ghigliottina conservata. *Sic de caeteris*.

Invece noi in Italia, dove lunghi secoli di

Governi barbari e della stessa giusta ribellione contro ad essi, hanno lasciato un resto caratteristico di virulenza sanguigna, ci siamo affrettati ad abolire umanamente l'orrenda immagine del carnefice.

Non bisogna maggiormente scendere nello sdrucchiolo delle indulgenze. Di fronte alla imitazione straniera poniamo un adagio della nostra sapienza popolana: « Il medico pietoso fa la piaga verminosa » dettato che il poeta del buon senso, Giuseppe Giusti, illustrava così: *Quelli che prendono a curare gli uomini nelle loro malattie morali, invece di ricantare le solite declamazioni, dovrebbero a senso mio fare la storia ed il quadro di quella tal malattia prendendo i fatti ed i colori, non dalla propria fantasia, (ed io aggiungerò non dalla propria erudizione) ma dalle cose che ci passano sott'occhio nè aver riguardo di dirle siano pure nere e disgustose. Le cose, conclude il Giusti, vanno dette come sono e le cancrene vanno estirpate col ferro e col fuoco.*

Con ciò Giuseppe Giusti vuole dimostrare e converso, che un'apparente crudeltà può riuscire veramente pietosa.

E nell'esprimere i miei timori contra questo progetto di legge, io risento la pietà, che mi invade ogniqua volta mi perviene l'annuncio ferale di un reato di sangue passionale. Allora io vorrei, come dice il Tommasèo, *le ire d'amore armar*. Penso che se nella psiche perversita da una cieca gelosia, da una ingiuria atroce, dal tasto, o dal balenio di un coltello, comparisse il fantasma di una pena grave e certa, spesso si vedrebbero cadere le ire con le armi omicide.

Ricordo le osservazioni d'igiene morale fattemi da un bravo medico, mentre si attraversava un ponte di montagna, che purtroppo si guadagnò la leggenda e la nomea di *ponte dei suicidi*. Mi diceva quel medico: bisogna rialzarne i parapetti, perchè la sola fatica di superarli può dare luogo a un attimo di salutare pentimento. Invece coi parapetti bassi si ha l'attraenza della voragine.

Anche nella giustizia penale presente, bisogna alzare e non abbassare maggiormente i parapetti. Concludo: riconosco le ottime intenzioni dell'onor. ministro proponente e degli onorandi commissari dell'Ufficio centrale.

È generoso moralmente il vostro proposito,

ma potrebbe giudicarsi avaro dal lato economico, per lo sfollamento delle carceri. Se si tratta di persone pericolose, è meglio che stiano dentro che fuori. Se si tratta di persone emendabili, e se voi stessi riconoscete che certe carceri odierne sono sentine di vizi: oh! mutatele codeste carceri in colonie penali di salubrità morale ricreatrice. Speriamo che ne aiuti il miglioramento delle condizioni sociali, l'ampliamento e la diffusione delle cognizioni utili, e soprattutto l'elevazione e la purificazione del sentimento religioso che dà la massima forza contra le tristi e male passioni. Intanto, meditando stamane ciò che ora vi ho detto, mi parve sentire dal ventilatore elettrico della biblioteca un susurro di preghiere, che, senza profanazione, mandino al Senato i giovani, i vecchi, le donne, tutti i travati, voluti beneficiare, da questo progetto di legge, *Et ne nos inducas in tentationem. (Approvazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

CARLE. Onorevoli colleghi! Non era intento mio di prender parte ad una discussione così alta ed elevata, qual'è quella a cui può dar argomento questo disegno di legge, che avrebbe richiesto, per me, maggiore studio e meditazione; ma le recise affermazioni del collega senatore Faldella, per cui egli venne a combattere il concetto informativo del progetto di legge, mi paiono tal cosa che mi obbligano, come cittadino e come giurista, a combattere le sue asserzioni, o meglio, come egli le chiamò, le sue impressioni.

Non è la prima volta che io osservo, egregi colleghi, come uomini dai costumi patriarcali, amanti della vita dei campi, unicamente perchè, nella rettitudine della loro coscienza, quasi non riescono a concepire la possibilità del delitto, finiscono talvolta per essere severi apprezzatori di questo tristo fenomeno sociale e per mettere innanzi delle dottrine, che più non corrispondono alle esigenze attuali dell'umanità civile.

Forse è accaduto qualche cosa di simile al collega Faldella, allorchè, per un momento, giunse fino a professare dottrine non dissimili da quelle un tempo professate dai Farinacci e dai Covarruvia; come quando egli ha detto che il male del delitto, a guisa di cangrena, deve essere estirpato col ferro e col fuoco.

Ebbene, in questa parte io non posso essere d'accordo con lui. Egli è partito dall'osservazione di fatto, che l'Italia, pur troppo, ha un triste primato in fatto di criminalità, primato che talvolta trovasi anche accompagnato dall'aggravante di scandalose e pressochè inesplicabili assolutorie.

Sono facilmente d'accordo con lui nel deplorare il fatto, che ebbe già ad essere deplorato da altri, ma ritengo che, quando ci troviamo davanti ad un fenomeno sociale, non basti condannare il fatto, ma convenga rintracciare le cause di esso ed anche, per quanto è possibile, la via ed i mezzi per rimediarvi.

Da mia parte, sono profondamente convinto che una fra le principali cause di questo triste stato di cose risiede appunto nel concetto soverchiamente rigido, che noi ci siamo a poco a poco venuti formando della giustizia punitiva e del magistero penale, col quale si finisce per togliere al magistrato giudicante qualsiasi potere discrezionale nell'apprezzamento delle condizioni personali, soggettive e di ambiente, in cui viene a trovarsi colui che ebbe a compiere il misfatto. Di qui conseguita che il magistrato talvolta trovasi condotto e trascinato ad assolvere, anzichè a pronunziare una condanna troppo inesorabile, che ripugna alla sua coscienza. Ecco il perchè si verificano talvolta assolutorie che noi non riusciamo a spiegare.

Per me, credo che nelle condizioni di una società civile e costituita sopra salde basi, come la nostra, il magistero penale non debba più ispirarsi unicamente a' sentimenti di collera, di indignazione, di paura contro i delinquenti. Dal momento che l'autorità sociale dispone ormai di una forza, colla quale essa è certa di poter reprimere il delitto, essa non debbe più lasciarsi trascinare da un pensiero di reazione e di vendetta contro colui che per la prima volta cade in fallo; ma deve preoccuparsi anche delle condizioni personali e soggettive, che possono aver influito e determinato il primo delitto, e della possibilità in cui l'autore di esso ancora si trova di ravvedersi e di riabilitarsi.

Il primo fallo può talvolta essersi avverato sotto l'influsso di un temperamento violento e passionale, per poca esperienza della vita, per insufficiente apprezzamento delle tristi conseguenze del fatto delittuoso, e talvolta anche

per effetto di una specie di imbecillità senile; circostanze queste, delle quali si deve sempre tener conto. Di qui deriva la conseguenza, che colui che delinque per la prima volta costituisce in certo modo una configurazione speciale di delinquente, del quale non si può affermare senz'altro, che egli abbia fallito per intima e deliberata malvagità, ma piuttosto sotto l'influenza di circostanze e condizioni speciali di ambiente e di temperamento, di cui è giusto ed umano tenere il debito conto nell'esercizio del magistero punitivo.

Di fronte al primo fallo, la giustizia pubblica deve in qualche modo riaccostarsi a quella primitiva giustizia patriarcale e paterna, in cui deve cercarsi la prima genesi di quel magistero penale, che ora trovasi alla pubblica autorità.

Io comprendo che un uomo giusto e retto, come il senatore Faldella, male riesca a comprendere la possibilità di questo caso; ma egli deve tener conto non già delle condizioni sue di animo e di cultura, ma delle condizioni in cui si trovano coloro che fanno i primi passi nella via del delitto, dell'ambiente in cui essi vivono, dell'educazione che ricevono, e di molte altre simili circostanze.

A quel modo (mi perdoni il senatore Faldella) che il primo fallo da un padre di famiglia non suole essere di regola giudicato in modo inesorabile, ma suole talvolta essere perdonato e dimenticato per non recare al figlio stesso una ferita irrimediabile al suo amor proprio ed al suo orgoglio: così anche l'autorità sociale, quando si sente forte e solida sulle sue basi, di fronte al primo delitto, deve tener conto della possibilità di un ravvedimento da parte di colui che ebbe a compierlo, cercando per quanto è possibile di rimettere quel disgraziato sulla buona via.

È un fatto indiscutibile che nella società umana molti, che subirono una prima condanna, se avessero avuto la possibilità di trattenerne e sospendere l'azione della giustizia, nella speranza di una possibile riabilitazione, forse si sarebbero ritratti dalla mala via, e non sarebbero venuti ad accrescere il numero dei recidivi e dei delinquenti di professione. Chè, se la giustizia umana, di fronte ad un primo fallo, viene senz'altro ad un' inesorabile condanna, a confondere nello stesso carcere il delinquente

novello col delinquente provetto, ad escluderlo in certo modo dal novero dei cittadini, impedendogli il marchio ed il nome insanabile di delinquente, potrà accadere qualche volta che questi accetti la posizione che gli è fatta, e che subisca per necessità una condizione di cose, da cui possibilmente si sarebbe ritratto. Appunto perchè trattasi il più spesso, nel dominio della delinquenza, di uomini violenti ed appassionati, dotati di un'energia, che potrebbe esser volta così al bene come al male, non è impossibile che essi si ribellino contro questo primo giudizio inesorabile, che li strappa dal gruppo dei galantuomini per cacciarli per sempre in quello dei delinquenti. Non è impossibile che essi facciano questo ragionamento, il quale, pur non essendo giustificabile, è però logico, e spontaneo: « dal momento che non posso più essere colla società, sarò nemico di essa » e che esso finisca coll'andare ad accrescere il numero di quei recidivi, per cui non può più esservi riabilitazione sociale.

Ed a questo proposito dirò al senatore Faldella, che ha ricordato sovente il buon senso popolare, che questo ha sempre sentito, compreso e personificato nelle sue tradizioni e nelle sue leggende la configurazione dell'uomo, che, colpito in modo inesorabile dalla giustizia per il primo suo fallo, finisce per schierarsi in lotta aperta contro la medesima.

E un fatto che in tutte le regioni d'Italia, e credo anche negli altri paesi, se vi è una figura, che ebbe ad essere argomento di drammi, essa è quella di colui, il quale, dopo essere incorso per una prima volta in disgrazia della giustizia per un delitto forse non grave, per essere stato colpito da un' inesorabile condanna, finisce, per dir così, per isolarsi dalla società e per mettersi in lotta con essa, prendendo la via dei boschi e delle montagne e trasformandosi in bandito.

Codesta figura è tanto ben compresa dalla coscienza popolare, che a questo bandito sogliono talvolta attribuirsi delitti e misfatti, che forse non ha commesso; ma al tempo stesso gli si attribuiscono degli atti generosi. Onde il popolo in certo modo, sotto un aspetto lo condanna e sotto un altro lo glorifica e lo esalta, facendone pressochè un eroe popolare, le cui geste si narrano nelle stalle, sulle piazze e si rappresentano nei teatri.

Questa figura di delinquente e di eroe ad un tempo, che è stata in certo modo personificata dalla coscienza popolare, deve scomparire da una società civile, perchè essa costituisce la più grave accusa contro l'ordinamento della giustizia sociale.

Noi non dobbiamo più mettere l'uomo in codesta condizione, e se chi ha fallito per la prima volta, conserva ancora nel suo animo sensi di umanità civile, noi dobbiamo somministrargli il mezzo di potere, anche dopo un primo fallo, ravvedersi e di impiegare nella società quel vigore e quell'energia, che finirebbe per farne un pericoloso nemico.

Forse questo argomento non potrà persuadere troppo il collega Faldella, il quale, come celibe, non ha potuto trovarsi di fronte ad un primo fallo della propria figliuolanza, ma io sono certo che molti fra noi, che siamo *patres* non solo di nome, ma anche di fatto, abbiamo potuto sperimentare che di fronte alla prima colpa dei propri figli è più umano ed anche più utile perdonare e quasi dimenticare, che racchiudersi senz'altro in una inesorabile rigidità.

Se è vero, come gli studi recenti dimostrano, che la prima giustizia penale è stata quella patriarcale e paterna, parmi che una società civile, il cui potere punitivo è fermamente consolidato, debba ricordare le prime origini del suo potere, e debba usare nell'esercizio di esso quei temperamenti, che possono indirizzare al ravvedimento ed all'emenda del colpevole, preoccupandosi non solo di punire e di reprimere, ricorrendo al ferro ed al fuoco, ma anche di prevenire nuovi delitti, coll'accordare, nel caso di un primo delitto, la possibilità del ravvedimento e della riabilitazione.

Certo il delitto è un male sociale, ma esso trova, pur troppo, la sua genesi nella natura stessa dell'uomo, e quindi il legislatore ed il giudice nel reprimere e nel punirlo non debbono mai dimenticare il vecchio insegnamento: *Homo sum, nihil humani a me alienum puto*.

Sono queste le considerazioni, per cui io, pur avendo nei primi miei studi attinto alla scuola classica penale, ed essendo allievo del Carrara e del nostro illustre Pessina, debbo tuttavia riconoscere che l'indirizzo odierno degli studi di diritto penale, che suole essere chiamato positivo, ha prodotto questo singolare vantag-

gio, che mentre prima l'occhio del legislatore e del giudice si concentrava soprattutto nel delitto, ora invece lo sguardo di lui viene anche a fissarsi di preferenza sulla persona del delinquente, il quale, in certi casi, potrà anche essere un disgraziato, vittima dell'ambiente in cui ha vissuto.

E se vi ha circostanza di cui convenga tener conto, rispetto al delinquente, essa è quella di aver commesso un delitto per la prima volta. Certo egli ha fallito, ma non perciò deve essere inesorabilmente perduto; deve ancora essergli consentito di ravvedersi, nè deve essere forzato a diventare recidivo per necessità, a causa degli ostacoli che gli si oppongono dalla vita sociale, ma piuttosto avere la possibilità, di fronte all'esperienza fatta, e alle conseguenze gravissime sperimentate per il fatto da lui compiuto, di ravvedersi e riabilitarsi, mediante l'azione di un istituto benefico ed umano, quale è quello appunto della condanna condizionale.

Questo istituto è il risultato dei nostri più recenti studi di diritto criminale, ed è ormai attuato da altri paesi civili che hanno attinto a questi studi, e, come tale, esso deve certamente essere preso in considerazione dal nostro paese.

Se era buona cosa procedere con prudenza, prima che esso fosse stato applicato da altri, per poter tenere conto dell'esperienza altrui, sarebbe invece da deplorare che esso non fosse tradotto in realtà nel nostro paese, allorquando i buoni effetti ne furono già dimostrati altrove.

Intanto poichè ho la parola, per non prenderla un'altra volta, credo non esorbitare dalla discussione generale, richiamando un momento l'attenzione del Senato sul dissidio che sembra esservi nell'Ufficio centrale circa all'art. 2 del progetto, col quale si attribuisce facoltà al giudice di subordinare la sospensione della pena al risarcimento dei danni verso la parte lesa. È questo l'unico dissenso fondamentale, che siasi manifestato e che costituisce come il pernio di tutta la discussione.

L'onorevole ministro allorchè presentò il progetto alla Camera elettiva, non aveva introdotto quell'articolo ed aveva anche detto nella sua perspicua e dotta relazione la ragione per cui non l'aveva fatto. A parer suo, la condanna condizionale era un istituto così alto ed elevato, che il concederla non doveva dipendere da considerazioni estrinseche, riguardanti soltanto il

risarcimento dei danni della parte lesa. Non ostante ciò, prima la Commissione e poi la Camera approvarono quell'articolo, e l'onorevole ministro lo accettò di buon grado giustificandolo colla ragione, per me assai importante, che con quell'articolo verrà ad essere maggiormente agevolata anche al giudice l'applicazione della condanna condizionale. La questione fu nuovamente discussa nell'Ufficio centrale e la maggioranza avrebbe ritenuto che l'articolo dovesse essere soppresso, mentre invece la minoranza, che ebbe poi a pronunciarsi in un voto di scissura vigorosamente espresso dall'onorevole senatore Municchi, sostenne che il progetto dovesse essere approvato tal quale. Orbene, io credo che forse la questione si sia alquanto ingrandita, e che le ragioni, che furono addotte dalla maggioranza dell'Ufficio centrale per sostenere la cancellazione dell'articolo, non possano essere completamente accettate. Se noi infatti consideriamo le ragioni che ha messo innanzi l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, nella sua accurata e perspicua relazione, vediamo che egli sostiene che quest'art. 2, col quale in sostanza si accorda la facoltà al giudice di subordinare la sospensione della pena al risarcimento totale o parziale dei danni alla parte lesa, è un articolo *ingiusto, pericoloso e meritevole di soppressione*. Ha poi soggiunto che, mediante questo articolo, la condanna condizionale diventerebbe una illusione, perchè le questioni relative al risarcimento del danno complicherebbero la questione, per modo da rendere difficile al giudice di consentire alla sospensione della pena.

Da ultimo, egli ha pure addotta una ragione ricavata dalla natura stessa delle azioni derivanti dal reato; osservando che l'azione, che deriva dal delitto, pure essendo il delitto un fatto unico, viene a bipartirsi; essendovi da una parte l'azione pubblica penale, che mira alla pena, e dall'altra l'azione privata, che mira al risarcimento del danno: azioni queste, che non possono e non debbono mai confondersi fra di loro.

Orbene, pur apprezzando le ragioni addotte dall'onorevole relatore, io sono d'avviso che, anche tenendo conto delle diverse azioni, che derivano dal delitto, sia opportuno, giusto, conveniente e veramente giovevole accettare l'articolo come è stato proposto dalla Camera elettiva.

Il delitto produce, è vero, due azioni, ma

esso costituisce pur sempre un fatto unico, da cui viene a spiegarsi un danno pubblico e sociale ed un danno individuale e privato.

Se noi consentissimo che si sospendesse la condanna penale unicamente quanto alla pena, ed intanto non si provvedesse in nessun modo al risarcimento del danno privato, la conseguenza sarebbe che il condannato potrebbe passeggiare impune e tronfio sotto i portici di Po a Torino, mentre l'offeso, che pur ebbe il danno ed ottenne la condanna di lui, rimarrebbe intanto affatto a bocca asciutta e dovrebbe ancora litigare per ottenere la liquidazione del danno.

Comprendo che si debba essere umani col delinquente, che per la prima volta ha commesso un delitto, ma dal momento che egli è stato condannato, conviene anche esser giusti con colui che è stato offeso. È umano provvedere affinché la pena si sospenda, quando si tratti di una prima condanna, ma è giusto che ad un tempo il magistrato, che ha potuto apprezzare e valutare i danni sofferti dalla parte lesa, possa subordinare la sospensione della pena al pagamento se non totale, almeno parziale, dei danni patiti e constatati dall'offeso.

Facendo altrimenti, si violerebbe la bilancia che deve esservi fra offeso e offensore, fra delinquente e offeso, invece accettando l'articolo come è proposto dal Governo, lo Stato dispone bensì della pena pubblica, sospendendone la esecuzione, ma intanto provvede al risarcimento della parte lesa ed a togliere quelle asprezze, che renderebbero impossibile ogni conciliazione ed accordo fra offeso ed offensore.

Nè si può dire che il risarcimento dei danni costituisce una considerazione puramente estrinseca di fronte agli intenti più elevati, che si propone la condanna condizionale

Sia pure che per ragioni giuridiche si sieno dovute distinguere due azioni e attribuirle talvolta anche a giurisdizione diversa; ma ciò non può togliere che nella realtà il fatto sia pur sempre uno solo, e che le due azioni per quanto distinte siano pur sempre strettamente connesse fra di loro, e che nello stesso giudizio penale si preparino talvolta anche gli elementi per giudicare ed apprezzare la questione dei danni. Mi pare poi che questa disposizione, anziché rendere illusoria la sospensione della pena, serva anzi ad agevolarne la concessione

di essa per parte del magistrato giudicante. Se andate a dire ad un giudice che sospenda unicamente la condanna, senza accordargli anche di provvedere ad un tempo al risarcimento dei danni della parte lesa, egli sentirà l'ingiustizia della cosa, ed, avendo coscienza di trovarsi di fronte ad un vero delinquente, finirà per non sospendere la condanna, anziché cooperare ad un'ingiustizia. Mentre invece se egli può provvedere ad un tempo al risarcimento dei danni, potrà essere più tranquillo nella sua coscienza accordando la sospensione della pena di cui si tratta.

Quindi dal momento che la questione non è così grave, come potè sembrare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, dal momento che sarebbe impossibile che i magistrati, come egli teme, si valessero di questo articolo come di un ostacolo all'applicazione della legge, così io, quando avessi l'autorità che pur troppo non ho, vorrei pregare l'Ufficio centrale ed il suo egregio relatore Vischi a voler ritornare sulla cosa e considerare se per avventura, di fronte ai grandi vantaggi che si sperano da questo istituto, il quale è a mio avviso un avviamento ad un nuovo indirizzo nell'amministrazione della giustizia penale, non sia il caso di passar sopra alla soppressione dell'articolo 2º, proposta dall'Ufficio centrale, approvando il progetto quale esso venne veramente dalla Camera dei deputati. È vero che l'Ufficio centrale ha anche proposto qualche piccola modificazione all'art. 7; ma queste sono tali che non si sarebbero fatte, quando l'Ufficio centrale non avesse trovato ragione di modificare il progetto in argomenti di maggior importanza.

Per me, quando trattasi di far penetrare in una legge un nuovo ordine di idee, che si crede salutare all'amministrazione della giustizia, non conviene dare soverchia importanza a piccoli dissensi, i quali finirebbero nella realtà per aggiornare indefinitamente una riforma reputata veramente equa ed umana.

Il presente progetto, non ostante la modestia delle sue proporzioni, mira a dare un indirizzo più umano e più equo all'amministrazione della giustizia penale, affidando al magistrato un potere discrezionale per tener conto delle condizioni speciali, in cui trovasi, di fronte alla massa dei delinquenti, colui che ha commesso il suo primo fallo, soprattutto se trattasi di minore

di età o di una donna, facendolo riguardare ancora come suscettivo di ravvedimento e di riabilitazione.

Questo concetto non è improvvisato per noi, essendo esso il frutto di lunghi studi e meditazioni e di esperienze di altri paesi civili, e quindi per venire alla sua attuazione è ben giusto che si faccia sacrificio di certi piccoli dissensi, che non hanno certamente l'importanza del nobile intento che tutti ci proponiamo colla presente legge, che è quello di contribuire ad assottigliare, per quanto sia possibile, il numero dei recidivi e dei delinquenti di professione, rendendo possibile il ravvedimento e la riabilitazione di coloro, che pur avendo fallato una volta, possono ancora essere suscettivi di emendarsi e di ritrarsi dalla via sdruc-ciola del delitto, i cui pericoli e i cui danni talvolta da taluni non si sanno conoscere finché non siansi prima sperimentati. (*Bene*).

Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del presidente del Consiglio, un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per l'interpretazione e per la dichiarazione degli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900 sul credito comunale e provinciale.

Pregherei il Senato di dichiarare d'urgenza questo disegno di legge.

Presento pure un altro progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, sulla proroga delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi.

Trattandosi di un progetto di proroga che scade al 30 giugno, pregherei il Senato di dichiararlo d'urgenza ed inviarlo alla Commissione di finanze.

Presento infine un terzo progetto di legge per « Agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito ».

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro della pubblica istruzione ho

l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la costruzione di un edificio in servizio della clinica chirurgica della Regia Università di Parma.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione dei tre disegni di legge da lui annunciati.

Il primo sarà stampato e distribuito agli Uffici, il secondo sarà trasmesso alla Commissione di finanze, ed il terzo agli Uffici.

Per i due primi progetti di legge, il ministro del tesoro ha domandato l'urgenza; se non si fanno opposizioni, s'intenderà accordata.

Do atto poi al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di un altro disegno di legge, fatta a nome del signor ministro della pubblica istruzione, riguardante la costruzione di un edificio in servizio della clinica chirurgica della Regia Università di Parma.

Anche questo disegno di legge sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del disegno di legge: « Condanna condizionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vischi, relatore, per una dichiarazione.

VISCHI, *relatore*. Dopo le parole che il senatore Carle con tanta gentilezza ha rivolto all'Ufficio centrale, ed anche alla mia modesta persona, ho sentito il dovere d'interrogare il collega senatore Astengo, unico presente dell'Ufficio centrale al banco della Commissione.

Il senatore Astengo ed io, che facemmo parte nell'Ufficio centrale della maggioranza composta di tre contro un solo dissidente, essendo il quinto assente, siamo venuti nella determinazione di dichiarare che, a nostro avviso, sarebbe assai meglio di riservare ogni discussione relativa all'art. 2 a quando l'articolo medesimo verrà in discussione.

Noi due presenti, per far trionfare il principio fondamentale della legge che ci sta molto a cuore, siamo disposti ad accettare l'invito del senatore Carle, cioè di accontentarci di una dichiarazione del ministro, che serva di interpretazione della legge circa l'art. 1, e di un ordine del giorno come quello votato dalla Camera circa l'art. 7.

Abbiamo voluto dichiarare ciò per deferenza agli oratori e per non incorrere nell'inconveniente di fare una discussione che all'ultima ora non troverebbe più ragione di essere.

Ecco la ragione per la quale a nome mio e del collega Astengo, dichiaro che noi siamo disposti ad una intesa diretta al fine di facilitare l'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor relatore della fatta dichiarazione; ma io non posso impedire che gli oratori iscritti nella discussione generale trattino l'argomento cui ella accenna.

VISCHI, *relatore*. Sta bene.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Signori senatori. Il nostro collega, onorevole Faldella ha fatto una carica arguta e brillante contro questo disegno di legge; egli ci avverte che con questi sistemi di blandizie e di sentimentalismo per i delinquenti si segue una via pericolosa; è già molto quello che si è fatto, egli dice, col Codice penale, introducendovi diverse disposizioni per commutazione di pene. Egli ricordò che esisteva un ponte, ove avvenivano frequenti suicidi, e ci fu chi sapientemente avvertì essere necessario elevare i parapetti per evitar quei suicidi. Ora egli vuole che si elevino i parapetti per evitare l'accrescersi pericoloso dei reati; abbassandoli, come noi facciamo, aumentano i pericoli. Il senatore Faldella con vibrante ed eloquenti parole ha ricordato alcuni fatti che indubbiamente impressionano ogni animo onesto; ma, mi permetta che glielo dica, ha dimenticato interamente questo disegno di legge, le cause che l'hanno determinato, i suoi termini, il suo obiettivo ed il fine che intende raggiungere. Non si vuole certo creare un istituto a favore dei delinquenti pericolosi.

Egli ha indicato fatti gravi che hanno commosso la pubblica opinione, mentre in questo disegno di legge si contemplan coloro che per la prima volta hanno increspato nella brutta via del delitto, e specialmente minori, donne e vecchi, e reati per i quali la pena massima è di mesi sei di reclusione. Il senatore Faldella che dimostrò di studiare con intelligente amore le statistiche, ha dovuto necessariamente constatare questo fatto doloroso che la popolazione carceraria è costituita in grandissima parte di condannati a pene lievi,

e vi figurano in numero rilevante i minori. E le stesse statistiche dimostrano che la recidività è maggiore tra coloro che hanno scontato pene brevi, tanto che questo grave fenomeno fu oggetto di forti e lunghi studi tra i cultori delle scienze giuridiche penali e penitenziarie, e si venne quasi a concludere che le pene brevi, ben lungi di rispondere ai fini della pena, *la repressione cioè e la prevenzione*, creano un pericoloso incentivo per la recidiva.

Alcuni pensarono esser necessario inacerbire le pene brevi col digiuno, colla oscurità, e qualcuno consigliava perfino il *regime paterno del bastone!!* mezzi barbari ed inefficaci. La causa principale è nel fatto che i minorenni, entrati in carcere, hanno il contatto con altri detenuti e delinquenti, che sono ben altro che apostoli di moralità, e in quell'ambiente respirano l'aria metuffica avvelenatrice del vizio e del delitto.

Da questo fatto, accertato in modo non dubbio, sorge la necessità di trovare un mezzo di evitare tale pericolo in questa categoria di *neo-delinquenti*, tanto più che si manca e si mancherà per molto tempo di locali, nei quali alla pena si associ l'azione sociale moralizzatrice.

Si pensò di poter sostituire altre pene, che, senza essere scontate in carcere, potessero produrre l'effetto del pentimento e del ravvedimento in coloro che si erano macchiati di reato lieve. Si pensò di sostituire la pena pecuniaria, ma si vide subito che questa sarà utile per gli agiati, ma gli altri dovranno sempre scontare il carcere, perchè sempre vige il detto di Farinaccio: *Quis non potest in aere luat in pelle*. Si accusa anzi il nostro Codice di aver fatto abuso di questa pena.

Si pensò sostituire la pena degli arresti in casa, ma pur questo ha i suoi gravi inconvenienti. Il ricco farà gli arresti nel suo palazzo, circondato da amici, e la pena così sarà lievissima; colui che accudisce al lavoro nella propria casa non ne risente gli effetti; e questa pena peserà solo all'operaio che non può più recarsi all'officina od al campo. Vi sono poi coloro, e non sono pochi, che non hanno tetto ove ricoverarsi. Anche questo mezzo degli arresti in casa può dunque esser utile, ma non certo per coloro che, pur condannati per la prima volta, devono rispondere di delitto.

Vi è la repressione giudiziaria; e pur questo

mezzo sostitutivo è indicato, ma di esso può dirsi che per l'uomo onorato è una umiliazione per il perdonato, per lo spregiudicato è un'umiliazione per la giustizia. Certo in alcuni casi è utile ed è salutare, ma non si può accettare come sostituzione efficace alle brevi pene detentive. Vi è pure il lavoro per opere di pubblica utilità, ma pur questo ha i suoi inconvenienti, per le condizioni dei delinquenti, per il lavoro che può mancare, e per altre cause.

Vi è la liberazione condizionale, ma questa essenzialmente contempla i condannati a pene di non breve durata, e questo, per il fine dell'emenda e del ravvedimento è certo un mezzo adatto ed efficace. Il pensiero degli studiosi si rivolse all'istituto della condanna condizionale.

Il concetto primo moderno di quest'istituto sorse in America nel piccolo Massachusset: per i minori (indi si estese agli adulti) imputati di lievi reati, per i quali rimaneva sospeso il giudizio, e si dichiarava estinto, se per un termine fissato l'imputato conservava buona condotta. Nell'Europa continentale l'istituto è essenzialmente mutato nella forma, e questo disegno di legge accetta il sistema che diremo franco-belga.

Il giudizio ha luogo con tutte le garanzie. L'imputato che si sente innocente ha il mezzo di far valere la sua piena incolpabilità, mentre col giudizio sospeso rimaneva la macchia del dubbio: la società adempie al suo compito di rendere sempre giustizia con regolare e sollecito giudicato; e giova notarlo, alle parti lese si dà il mezzo di ottenere la necessaria riparazione e rifacimento del danno, patito a causa del fatto delittuoso. Il giudice dichiara colpevole l'imputato, ne determina la pena, lo condanna ai danni, che si liquidano, se vi è parte civile, e vi sono gli elementi, e consente una provvisoria. Ma valutando l'indole del reato, le circostanze nelle quali si è svolto, la moralità dell'imputato, sospende condizionatamente la sola espiazione della pena, e si cancellano tutti gli effetti penali della condanna, se nel termine stabilito il condannato non è ricaduto in altro delitto.

Oramai è riconosciuto che il giudice non deve solo aver riguardo al reato ed alla pena, ma l'uno e l'altra deve esaminare oggettivamente nei rapporti dell'imputato. Scopo deve essere di *individualizzare* possibilmente la pena;

ed è per questo fine che nel Codice nostro si è lasciata molta latitudine al magistrato. Perchè l'istituto della condanna condizionale risponda al suo fine è necessario che questo giudizio del magistrato sia, direi, moralmente concreto. Il giudice deve adottare il suo provvedimento a tutto il fatto, alle sue condizioni oggettive e soggettive, alle circostanze in mezzo alle quali si è svolto, all'indole del reato, alle qualità personali del giudicabile ed anche agli interessi lesi; con questo esame sincero sarà l'istituto benefico. Il concetto di questo sistema è di valersi di siffatto mezzo per arrestare nella triste via del delitto gli autori di reati leggieri, assoggetandoli alla disciplina del miglioramento colla minaccia di revocare la sospensiva della pena.

In questi casi di prima delinquenza di reati lievi, più che della espiazione della pena, si sente il bisogno di interessare l'individuo stesso a neutralizzare colla sua condotta riparatrice il reato di cui si è macchiato, e procurarsi così il mezzo della redenzione morale.

A favore di quest'istituto rispose l'esperienza fatta negli altri Stati; in America, nell'Inghilterra e in diversi altri del continente europeo. Ma possiamo dire che ne abbiamo, sotto altra forma, fatto la prova in casa nostra. Ricorda il Senato che nell'aprile 1893 in occasione delle nozze d'argento dei nostri amati Sovrani Umberto e Margherita si pubblicò un decreto di indulto richiedendosi però la condizione, direi risolutiva, qualora entro tre anni colui che aveva goduto di quel beneficio commetteva altro delitto. Era in sostanza la grazia Sovrana condizionale: e lo stesso ministro che propose quell'indulto proponeva subito alla Camera un disegno di legge per la condanna condizionale, che, per condizioni parlamentari, non arrivò in porto.

Nel 1900, in altro decreto d'indulto s'incluse la stessa condizione, e mi piace qui ricordare alcune parole del ministro Gianturco nel presentare alla firma del Re quel decreto: « A fine di contribuire all'emenda dei colpevoli, la clemenza della Maestà Vostra potrebbe esercitarsi in maniera da essere per se stessa un freno alla recidiva, un freno non meno efficace di congegni ed istituti che le scienze penali e penitenziarie hanno saputo escogitare ».

E lo stesso ministro presentava subito con

altri provvedimenti un disegno di legge per la condanna condizionale, disegno di legge che aveva anche la firma del nostro amato Presidente allora presidente del Consiglio dei ministri.

Ora l'esperienza ha dimostrato che tra i beneficati dall'indulto del 1893 e del 1900 la recidività fu minima, e così si era raggiunto lo scopo che l'atto di sapiente clemenza sovrana voleva raggiungere. Possiamo quindi concludere che, colla prova della grazia condizionale, si ha un criterio sicuro per gli sperati effetti dello istituto della condanna condizionale.

I nostri uomini di governo hanno saggiamente adoperato lo indulto e la grazia allo scopo di ottenere l'emenda del delinquente, perchè a noi mancava la legge della condanna condizionale, quantunque ben limitata ne sia stata l'azione per il carattere ed i risultati, non dovendosi confondere i due istituti.

Per la Germania, che ancora non ha consentito la cittadinanza legislativa alla condanna condizionale si è dovuto ricorrere a mezzi indiretti.

In diversi Stati della Germania, in Prussia, in Baviera ed in altri, esistono ordinanze colle quali si è data facoltà al ministro di grazia e giustizia di sospendere la esecuzione della pena per i condannati a reati lievi, avuto riguardo alle condizioni del delinquente. Così per raggiungere lo scopo, che non possono raggiungere per difetto di legge, si supplì con una specie di delega della suprema prerogativa sovrana quale è il diritto di grazia.

Posso così concludere che dopo tante prove di lungo molteplici esperimento di quest'istituto, anche sotto altre forme, non è più lecito esitare a dare il voto a questo disegno di legge. Possiamo dire che l'Italia, che pur doveva essere la prima, arriva un po' tardi, ma si arriva sempre in tempo quando si fa bene, e dirò che noi arriviamo dopo lunga e matura preparazione.

Giusto a questo punto dovrei parlare dell'articolo 2 del progetto che l'Ufficio centrale vuole eliminare, condannandolo come assolutamente ingiusto. Debbo dire che mi ero iscritto principalmente per combattere i criteri della maggioranza dell'Ufficio centrale, e sostenere il disegno di legge quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ma, dopo la dichiarazione

dell'onor. Vischi, relatore, che annunzia una ritirata, e l'abbandono per parte della maggioranza dell'Ufficio dei proposti emendamenti, non credo essere il caso di tediare a lungo il Senato. L'onorevole relatore dichiara *improvvida, ingiusta la facoltà* (non l'obbligo) al giudice di subordinare alla condizione del risarcimento del danno il beneficio della sospensione della pena. Davvero che non so trovare in questa facoltà, che deve esser prudentemente esercitata, un atto *ingiusto* quale piacque bollarlo al relatore.

Non dobbiamo dimenticare che nell'istituto della condanna condizionale abbiamo abbandonato il sistema anglo-americano, ed accettato l'altro franco-belga. E con questo sistema, il beneficio della sospensione si accorda colla stessa sentenza che condanna l'imputato alla pena, e lo condanna anche nei doveri verso la parte lesa, che saranno anche determinati se vi sono elementi, o può consentirsi una provvisoria, e si sospende solo la esecuzione della pena; in tutti gli altri effetti la sentenza rimane ferma. Così nessun dubbio che il danno debba essere soddisfatto. E se la sentenza che condanna al risarcimento dei danni è giusta, e direi è positivamente giusta, perchè è anche cosa giudicata irrettrabile, non intendo, non capisco come diventi ingiusto il mezzo di cui può valersi il giudice, allo scopo di assicurare la esecuzione della sentenza a favore di chi pel delitto ha sofferto un danno.

Io dico che questo dovrebbe essere il primo atto di emenda, di ravvedimento, di riparazione del beneficato dalla sospensione della pena. In alcuni casi dirò che sarebbe immorale, inumano il volerlo negare. Vi sono casi di ferite, di lesioni anche gravi che si puniscono con sei mesi, per reati commessi per imprudenza, preterintenzionali, di impeto. È giusto che a questo delinquente di primo reato si conceda il beneficio della condanna condizionale, ma sarebbe immorale, inumano se si negasse al giudice, come vorrebbe la maggioranza dell'Ufficio centrale, la facoltà di subordinare il beneficio al risarcimento del danno inferto ad un povero infelice, ad un operaio che a causa del delitto soffersse quei danni e forse la inabilità al lavoro.

In questi casi e simili sarà la più santa delle riparazioni. Nè si dica che la parte lesa userà coll'imputato una specie di ricatto per la indennità, perchè non è lasciato a suo arbitrio;

è il giudice che deve provvedere anche per la misura del danno.

Il relatore vuol combattere l'art. 2 introdotto nella Camera dei deputati colle parole dell'onor. ministro nella relazione con cui alla stessa Camera presentava questo disegno di legge. Le parole riportate nella relazione riproducono il concetto del Burger nel VI congresso di Bruxelles, ma erano in risposta al prof. Garofalo che proponeva doversi avere l'assenso preventivo della parte lesa, e si capisce l'osservazione fatta nel senso che un istituto di indole generale, che deve raggiungere così alte finalità, non si dovesse lasciare in arbitrio del privato. Nell'art. 2 si dice solo che il giudice può subordinare la sospensione al risarcimento del danno; ciò è nella prudente discrezionale facoltà del magistrato. Certamente, debbo dirlo, quest'istituto richiede oculatezza, prudenza, esperienza, criterio di equanimità nel giudice, altrimenti non darà gli sperati frutti. Mi si osserva: avete voi tali giudici? Non vi tormenta il dubbio che gli agiati saranno i fortunati? Che risorga in altra forma la classe degli *honestiores et pauperi* dei tempi della decadenza di Roma? Rispondo che in questo modo si sposta assolutamente la questione.

Con tali dubbi, con tali argomenti non si fa la critica a questa legge. Al giudice abbiamo dato un potere maggiore di quello che gli vogliamo affidare con questa legge; gli accordiamo il dritto di condannare e di assolvere. Se si dubita che il giudice in luogo di rendere giustizia renda dei servizi, non è la legge che si deve lacerare, ma dovremmo temere della più grande delle istituzioni, l'amministrazione della giustizia. È il giudice inetto o malvagio che si deve combattere e cacciare dal tempio della giustizia. Lo ripetiamo, questo istituto si affida al senno, alla prudenza, all'oculato criterio del magistrato. La sentenza di Bacon che proclama *optima lex quae minimum arbitrio iudicis relinquit* che risponde al concetto di Montesquieu che il giudice deve essere *inanimus*, è universalmente sconosciuta, non essendo possibile avere disquisizioni legislative per tutti i casi. Prevale perciò il concetto che nell'applicare la pena si debba fare uno studio soggettivo dell'imputato, e possibilmente scrutarne il carattere, le tendenze, i sentimenti, l'anima, se possibile, ed il cuore. Il giudice,

in una parola, deve fare atto morale di giustizia repressiva e preventiva.

Le ultime statistiche del Belgio nell'applicazione della condanna condizionale, ci danno dei risultati molto diversi tra tribunale e tribunale. I beneficiati per pena di carcere in media rappresentano il 25 per cento dei condannati a pene non superiori a due anni; ma in qualche tribunale la proporzione tra i beneficiati della sospensione ed i condannati, sale fino al 78 per cento e vi ha tribunale che si arresta solo al 28 per cento; è enorme la distanza tra questi risultati. Ma non si può per ciò solo concludere che più questo che l'altro magistrato ha bene applicato questa legge, perchè sarebbe necessario conoscere tutti gli elementi per misurare l'opera ed il giudizio del magistrato, quantunque non si debba disconoscere che vi concorre molto la condizione, direi, soggettiva del giudice.

L'Ufficio centrale elimina ed acerbamente critica la disposizione con cui si estende la facoltà di negare il beneficio della sospensione della pena se non si rimborsano le spese processuali. Confesso che questo sa di ostico, perchè si vuol far servire un istituto di indiscutibile interesse pubblico, a scopi fiscali e menomare e ferire il concetto alto a cui si informa la legge. Ciò è vero, ed avrei desiderato che questa parte non fosse stata inclusa nella legge, ma penso che una modificazione anche per questa sola parte, dovrebbe per lo meno ritardarne l'attuazione e gli effetti.

E, d'altra parte, ben considerando il ricupero delle spese processuali, si vede che esso non rappresenta che un risarcimento di danno causato dal delinquente, che col reato commesso ha dato causa al procedimento penale ed al giudizio. Obbligo di pagare le spese importa obbligo di risarcire il danno causato alla società, all'erario, al patrimonio pubblico. E giova ricordare che in Inghilterra, ove vige il sistema di sospendersi il giudizio, in alcuni casi il giudice sospende il giudizio, ma condanna nelle spese processuali fino a quel momento occorre.

Io termino dichiarando di esser lieto di dar il voto di pieno favore a questa legge, salutandola come una nuova conquista per la nostra legislazione penale, e come inizio di più importanti riforme nel nostro Codice di rito penale, che il paese da lungo tempo attende. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi, il quale vedrà se sia il caso di tener conto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale.

MUNICCHI. Sì, eccellentissimo Presidente, terrò conto della sua osservazione, ma mi permetto intanto d'esordire dicendo che l'onorevole relatore con la sua dichiarazione mi mette in una singolare posizione.

Io fui il dissidente dell'Ufficio centrale, ritenendo che l'intendimento dei miei colleghi dell'Ufficio centrale di portare modificazioni ed emendamenti al progetto di legge in esame potesse avere per effetto, nel momento attuale parlamentare, e tanto più volendosi soppresso l'art. 2 introdotto nella legge per iniziativa parlamentare, accolto dal ministro, e votato con straordinario quasi unanime consenso dalla Camera dei deputati, potesse avere per effetto, dico, di rinviare questa legge a tempo indeterminato. Or io credevo e credo che il progetto di legge sia provvido, giuridico, morale in ogni sua parte e avrei voluto che si chiedesse al Senato dall'Ufficio centrale, unanime, l'approvazione del progetto stesso senza emendamenti quale è stato votato dalla Camera dei deputati.

Oggi il relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale, appena uno dei preopinanti si è mostrato contrario ai proposti emendamenti dannosi o superflui, ha detto che si contenterà di una dichiarazione che dovrebbe fare l'onorevole guardasigilli, per mettersi d'accordo con lui sulle proposte dell'Ufficio centrale e per rinunciare (almeno così pare) ai proposti emendamenti con tanto calore sostenuti, in dissidio con me, nella relazione stampata. Il relatore ha aggiunto che il combattere ora le proposte dell'Ufficio centrale, sarebbe quasi sfondare, una porta aperta. Dunque la maggioranza dell'Ufficio centrale si dà per vinta. Ritira tutto quello che aveva fatto ed, a creder mio, fatto non bene.

La ragione del dissidio dunque non esiste più, e siccome non vorrei fare la parte di Maramaldo è inutile che io combatta a fondo per ammazzare un morto (*Ilarità*).

Ma l'Ufficio centrale per mezzo del relatore dice come ho già accennato che per rendere effettiva la sua respiscenza ha bisogno di una dichiarazione del ministro.

Ma lo creda, l'onorevole relatore, egli non ha da attendere dichiarazioni ed ormai nullo altro gli resta da fare che ritirare i malaugurati emendamenti proposti e appoggiare il progetto quale fu votato dalla Camera ed è stato presentato al Senato dall'onor. guardasigilli. Quale dichiarazione potrebbe fare questi se non quella che del resto ha già fatta di votare cioè il progetto quale ve l'ha proposto?

Il volere trovare nella dichiarazione del ministro il pretesto di ritirare gli emendamenti mi pare che sia un espediente già fallito; mi pare che sia uno sperare nell'impossibile.

Intanto giacchè ho la parola, e ne userò per poco, onorevoli colleghi, debbo fare una dichiarazione per incarico dell'onor. Balenzano. Egli era il quinto commissario dell'Ufficio centrale, ma non si trovò presente all'adunanza in cui fu discusso il dissidio e nominato il relatore. Oggi, pochi momenti fa, il collega Balenzano, mi ha dato incarico di dichiarare a suo nome che egli è con me dissidente, non colla maggioranza dell'Ufficio centrale. Questa dichiarazione io aveva il dovere di fare dal momento che l'onor. Balenzano, con mia grande compiacenza, (perchè fa molto piacere essere in due invece che solo, specialmente quando il compagno è un uomo del valore dell'onorevole Balenzano), mi ha autorizzato a farla.

E sempre profittando della parola mi permetto di osservare all'onor. Faldella che egli è andato ripetendo qui un'asserzione gravissima, che è lesiva della verità e dannosa al nostro amor proprio nazionale. Ha detto insistentemente che l'Italia ha il primato nel campo tristissimo della delinquenza: ciò non è esatto. Lo studio più accurato delle statistiche ha dimostrato che quel giudizio si faceva sul complesso dei fatti, ponendo insieme delitti e contravvenzioni. Voi intendete che quanto più, per esempio, i Municipi d'Italia e specialmente delle grandi città, si sono resi consci dei propri doveri, facendo regolamenti per il rispetto dell'edilizia, dell'igiene, della polizia civica, tante più sono le contravvenzioni che si contestano e si puniscono. Questo fatto che torna ad onore del nostro paese, per chi ha esarainato i dati della statistica all'ingrosso, unendo insieme delitti e contravvenzioni, ha avuto per effetto di fare più grande di quello che realmente sia il numero dei delinquenti, onde il

lamentato confronto a nostro sfavore coi dati statistici di altre nazioni...

FALDELLA. Ma io parlavo degli omicidi...

MUNICCHI. Quanto agli omicidi, mi permetta l'onor. Faldella di dirgli (e potrà aver conferma qui in Senato dove abbiamo delle autorità in tema di statistica come l'onor. Bodio e l'onorevoli Beltrani-Scalia, mentre io non sono che un modesto testimone, facendo parte con essi della Commissione di statistica) mi permetta, ripeto, l'onor. Faldella di dirgli che può confortarsi nelle grandi affezioni che ci ha esposte ed anzi può godere come italiano, perchè la verità è che la delinquenza nel nostro paese tende a trasformarsi: vanno diminuendo i reati di violenza e di sangue; crescono i piccoli reati...

FALDELLA. Ma io dicevo in confronto degli altri paesi che noi stiamo al disotto...

MUNICCHI. Ma, onor. Faldella, mi permetta di dirle che è un sistema molto discutibile quello di interrompere chi parla, perchè con l'interruzione continua uno potrebbe perdere il filo del suo discorso. Ella ha fatto un bel discorso e nessuno l'ha interrotto, mentre vagava in slanci poetici. Forse (chi lo sa?) Dio ne guardi se lo si fosse interrotto: ella poteva cadere dal cielo dove vagava, miseramente in terra. Quindi mi lasci dire e continuare liberamente nei miei apprezzamenti. (*Bene*).

Con tutto ciò non voglio sostenere che la delinquenza sia bassa o scarsa nel nostro paese; anzi vi dirò che c'è un fatto che veramente deve contristarci ed allarmarci tutti, ed è la delinquenza dei minorenni. Questa però tende a crescere dappertutto in Europa, tranne in Inghilterra. Invero le statistiche giudiziarie degli ultimi 15 anni constatano che presso tutte le nazioni europee, e in Germania più che da noi, la delinquenza dei minorenni va aumentando, mentre in Inghilterra va decrescendo. Il fatto è stato studiato da cultori della statistica, da giuristi, da filosofi, da sociologi e in generale da tutti quelli che si occupano di questioni morali e sociali di tanta importanza. Pochi anni addietro fu pubblicato un articolo sul tema che fermò la pubblica attenzione del Joly nella *Revue des deux Mondes* e fece grande impressione. Basta inoltre leggere gli studi fatti dal Lublock per concludere che la ragione che nell'Inghilterra decresce la delinquenza dei

minorenni, mentre nel resto di Europa va aumentando, sta in questo, che in Inghilterra si sono occupati grandemente degli stabilimenti industriali pei minorenni delinquenti e dei Riformatorii, mentre al tempo stesso fu dato impulso ed incoraggiamento a tutti quegli istituti, a tutte quelle persone benefiche che s'occupano di questi disgraziati ragazzi tendenti alla delinquenza, onde ottenere, non col rigore della pena, ma coll'eccitamento, coll'esempio, coll'educazione, non col farli soffrire e corrompere nelle carceri, la loro rigenerazione. Per questa via l'Inghilterra è giunta a vedere dominata la delinquenza dei minorenni.

Con tutto ciò, o meglio ciononostante, l'onorevole Faldella soggiunge: « vedete che la delinquenza in Italia aumenta; dunque, invece di venirci davanti con progetti di legge ispirati a mitezza, presentate progetti che ne aumentino ed aguzzino il rigore, e che esasperino le pene! ». Ma, onor. Faldella, sa ella (e qui non interromperà, perchè ora citerò cifre statistiche sulle quali lei conviene prima di me), sa ella che la statistica della delinquenza dei minorenni in Italia offre dati e risultati assolutamente spaventosi?

Dal 1890 al 1898, in otto anni, si ebbero nel nostro paese delinquenti minorenni 286,185; la qual cifra totale divisa per ogni anno dà per risultato che i delinquenti minorenni in quegli otto anni furono 35,000 per anno. Erano già molti e purtroppo oggi siamo a questo, che la proporzione è aumentata, sicchè abbiamo 60,000 delinquenti minorenni all'anno.

Se avete, onorevoli colleghi, curiosità di vedere la cifra complessiva ripartita in dettaglio, vi dirò che quei 286,185 delinquenti minorenni durante gli otto anni, si dividono così: 30,288 di età non superiore ai 14 anni; 115,958 fra i 14 e i 18 anni; 139,943 di giovani da più di 18 anni a meno di 21; il che dà il totale accennato di 286,185.

Nel 1899, poi, da un'inchiesta che fu fatta sui delinquenti minori di 16 anni, che si trovavano nei nostri stabilimenti penali, si desume che erano cresciute le cifre.

Non voglio tediare citando queste in complesso ed in dettaglio; vi dirò solo che si constatò che nei nostri stabilimenti carcerari vi erano 120 individui che subivano la pena, i quali erano ragazzi inferiori ai 10 anni! San-

guina il cuore, onorevoli colleghi, a pensare che mentre nelle nostre famiglie consideriamo i nostri figli o nepoti a tal'età di 10, 9, od 8 anni come bambini, a cominciare dalle foggie del vestito fino alle modalità dell'educazione, nei bassi strati sociali, negli ambienti di miseria e di vizio si hanno a quell'età (!) delinquenti contro le proprietà, contro la incolumità personale, in modo che la legge e, in applicazione di questa, la giustizia, hanno dovuto colpirli colla restrizione della loro libertà cacciandoli in uno stabilimento penale!

Ed ora, onor. Faldella, ecco quello a cui io voleva venire. Con tutto il rigorismo che Ella invoca e che vorrebbe mantenuto ed aggravato, questi sono i risultati ottenuti. Con tutte le nostre leggi informate a concetto di repressione, non di prevenzione pietosa e feconda, con le carceri aperte per ricettare i minorenni, il numero dei minorenni colpevoli cresce a dismisura. In Inghilterra diminuisce perchè, l'ho detto e lo ripeto, si tiene altro sistema. In questo sta il fondamento del progetto di legge che discutiamo.

Il concetto vero, morale e giuridico della *condanna condizionale* non è un malsano sentimentalismo, com' Ella, onor. Faldella, ritiene. Nè io vi parlo mosso da un sentimento di pietà verso i delinquenti e d'indifferenza verso i delitti. No, è un criterio di saggia previdenza che ha spinto a legiferare nel tema e che spinge me a parlare.

Qual è lo scopo della pena? Forse quello e unicamente quello di dar male con la legge del taglione a chi ha fatto male? No; con la pena si vuol costituire la contropinta, in via di minaccia, all'impulso o alla spinta a delinquere, e coll'espiazione della pena si vuole correggere i mali istinti, migliorare i caratteri, rendere possibilmente buoni i malvagi.

Ma quando l'esperienza ci mostra che i minorenni posti nelle carceri, in ragione del contatto coi delinquenti abituali e degli adulti si corrompono maggiormente e vieppiù diventano insidiosi per la società, non sentimentalismo verso i delinquenti, ma ragione di riguardo e di pietà verso la società e calcolo di previdenza ci costringono a favorire una legge con la quale, constatato che l'espiazione della pena rende peggiori i minorenni (perchè è ai colpevoli di tenue reato e principalmente se mino-

renni che si dirige il progetto in discussione) la pena si pronuncia, ma non la si fa nel momento *espiare*; si assegna un termine e se la minaccia dell'esecuzione della condanna sarà più efficace dell'espiazione della pena; se con questa minaccia nel periodo di prova che può estendersi a cinque anni, il colpevole diventerà onesto e non tornerà a delinquere, la condanna si avrà come non avvenuta. Frattanto riuscito efficace l'eccitamento alla correzione del colpevole (e i dati statistici delle nazioni che hanno da anni questo sistema ci dimostrano che efficace è veramente) si realizza quell'intento di previdenza in vantaggio della società, che è la base fondamentale di questa legge.

E ora poche parole sull'articolo 2.

L'intero progetto mira, e spero d'averlo dimostrato, al vantaggio e bene sociale compreso in questo, quello dei minorenni ed anche degli adulti che commettano un lieve reato e che diano motivo al giudice di confidare nella loro *resipiscenza*.

Tutto questo è equo, è giusto, è bello, è buono; ma si deve al tempo stesso e d'altro canto pensare alle parti lese; si provveda con equità per chi ha commesso il delitto, ma non si dimentichino il diritto e l'interesse delle vittime del delitto.

Queste, dopo aver denunciato, o querelato, o anche dopo essersi costituite parti civili, vedranno il condannato andare, per il momento, impunito. Non si sentiranno esse offese e danneggiate e scosse nella loro convinzione nella bontà e perfezione della giustizia umana? Forse sì; onde la scienza suggerisce ed il senso pratico approva (non ripeterò qui quanto in proposito ho detto nel mio voto di scissura stampato in calce alla relazione della maggioranza dell'Ufficio centrale) che si dia facoltà al giudice di liquidare nella stessa sentenza di condanna il danno, o di stabilire una provvisoria, o di determinare, a titolo di riparazione, la somma pel risarcimento verso la parte lesa, subordinando il godimento del beneficio concesso con la condanna condizionale all'effettiva soddisfazione, in un termine che il giudice assegna, di quel risarcimento.

L'onor. Vischi, nella sua relazione, assevera che questo contraddice ai principii generali del diritto, perchè per questi l'azione civile deve rimanere sempre separata e distinta dall'azione

penale. Questo, me lo permetta l'onorevole relatore, non è esatto. L'art. 571 del Codice di procedura penale stabilisce che il giudice che pronuncia la sentenza di condanna deve, (noti bene la parola) deve quando il dibattimento e il processo offrono gli elementi della determinazione della quantità, liquidare il danno. Quindi nulla di nuovo si fa oggi con questa legge. Dice di più il Codice di procedura penale, cioè che quando non è possibile determinare il danno, il giudice può accordare una provvisoria, cioè una somma in conto di quella che con la liquidazione definitiva dovrà essere data.

Quindi non è vero che l'azione penale proceda distinta e separata dall'azione civile; nel nostro sistema procedurale l'una e l'altra vanno unite e col progetto in esame non s'introducono innovazioni. Ma col proposito di fare opposizione all'art. 2 che è il complemento logico e giuridico della legge onde in sostanza è questa che, si voglia o non si voglia, dall'opposizione è colpita, si dirà, se l'individuo è povero vorrete voi subordinare la condanna condizionale a quest'obbligo della riparazione dell'offesa col risarcimento del danno? Intendiamoci bene: è facoltativo per il giudice pronunciare la condanna condizionale ed è facoltativo per lui subordinare il beneficio che concede, alla condizione del risarcimento del danno. Ma se il giudice ha davanti a sé un povero è certo che quando lo ammetterà al beneficio della condanna condizionale non subordinerà questo beneficio al pagamento dei danni. Sarebbe una mistificazione verso il giudicato quella che farebbe il giudice ed una inutilità per il danneggiato il quale non potrà mai prendere niente da chi non ha niente. Il magistrato non subordinerà mai ad un impossibile pagamento del danno la condanna condizionale del povero. Invece, quando si tratti di un delinquente ricco od agiato, di un giovine che in condizioni meritevoli di riguardo abbia commesso per la prima volta un delitto punito con giorni o con mesi fino a sei di carcere, sarebbe giusto e morale, che il giudice che per circostanze speciali non lo manda ad espiare la pena, ma gli dà un termine per potersi riabilitare, scorso il quale, la condanna si avrà per non avvenuta, sarebbe giusto, dico, che frattanto non liquidasse il danno che il condannato è in condizioni economiche di potere risarcire alla parte lesa? No, esige

giustizia, che il condannato se n'è meritevole goda il beneficio, ma che cominci dal risarcire il danno a quello che fu da lui leso ed offeso. Ma soggiunge l'onorevole relatore che il giudice subirà le insidie della parte lesa, e parla di possibili ricatti, per parte dei querelanti o denunciati: essi, dice il relatore, affaccieranno pretese eccessive, esigeranno quasi l'impossibile, ed il condannato pur di godere della libertà, dovrà cedere alle pretese, subire i ricatti. Nulla di tutto questo avverrà; non è la parte civile che liquida il danno, ma il giudice; egli determina con le risultanze del processo la vera misura del danno, e se si troverà di fronte a domande eccessive invece di determinare e di liquidare pronunzierà con formula generale al risarcimento del danno, e allora la parte lesa, che affacciava eccessive pretese, e forse anche tentava un ricatto, vedrà godere l'imputato della condanna condizionale perchè così dispone l'art. 2, mentre essa dovrà adire con tutte le lungaggini e incertezze di un giudizio civile, il magistrato ordinario, per perdersi in vani conati per l'accoglienza della sua ingiusta, audace e forse delittuosa azione nei danni.

Tutto è stato previsto e ben ordinato eticamente e giuridicamente in questo irragionevolmente combattuto art. 2.

E giacchè tengo la parola, incoraggiato, onorevoli colleghi dalla vostra benevole attenzione di cui vi ringrazio, dirò che anche la modificazione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale all'art. 7 ultimo del disegno di legge non ha ragione d'essere e sotto un certo aspetto è giuridicamente più strana della proposta soppressione dell'art. 2.

L'art. 7 non ha una stretta connesità con questa legge; fu introdotto dalla Camera per analogia, volendosi con intento altamente umanitario e morale che non si potessero mai mettere in carcere i minori di 14 anni e sostituendo facoltativamente al carcere una casa di correzione, di riforma, di educazione.

Per conseguenza necessaria di questa disposizione si proibì la spedizione contro i minori degli anni 14 non precedentemente condannati per delitti, del mandato di cattura.

E con ragione, perchè il mandato di cattura secondo le disposizioni dell'art. 181 del Codice di procedura penale, è l'atto con cui si ordina agli agenti della forza pubblica l'arresto degli

imputati onde li traducano nelle carceri. Ora dal momento che si voleva che i minori di 14 anni non andassero in carcere, bisognava abolire il mandato di cattura contro essi.

Ma la maggioranza dell'Ufficio centrale si preoccupa dell'arresto che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fare del minore di anni 14 colto in flagranza di reato. Dice il relatore, l'arresto in tal caso è obbligatorio? e in caso negativo l'arrestato che non potesse essere catturato sarà portato in carcere? Mai più rispondo io; cattura ed arresto sono due parole che linguisticamente significano lo stesso fatto, ma non così nel loro senso giuridico: la *cattura* ha per effetto la carcerazione, l'*arresto* invece per le disposizioni degli art. 46, 50, 51, 60 e 68 del Codice di procedura penale ha per effetto che l'arrestato deve essere portato avanti il pretore e il procuratore del Re od il giudice istruttore, i quali di fronte al disposto del progetto attuale che spero diventerà presto legge ordineranno che il minore di anni 14 arrestato in flagranza sia portato nella casa di correzione e di educazione che indicheranno.

Intanto nel progetto della maggioranza dell'Ufficio centrale si è voluto introdurre un emendamento all'art. 7 che è perfetto e completo nel progetto presentato dall'onorevole guardasigilli. Coll'emendamento si sono stabilite due cose:

1. Non può rilasciarsi mandato di cattura contro il minore dei 14 anni che non sia stato precedentemente condannato per delitto;

2. In caso d'arresto in flagrante reato può soltanto ordinarsi che durante il procedimento sia collocato in un istituto di correzione o di educazione.

Ora, la prima parte non è che la ripetizione letterale di quanto trovasi nel progetto presentato dall'onorevole ministro e votato dalla Camera.

Con la seconda parte dell'emendamento stabilendosi non per regola generale ma per solo caso dell'arresto in flagranza, il ricovero del minore nell'istituto di correzione o d'educazione si avrebbe questo bel risultato che per esempio un ragazzo minore di 14 anni che dasse una coltellata ed ammazzasse, se non colto in flagrante non sarebbe tradotto nella casa di correzione e di educazione e rimarrebbe in libertà. Invece un altro ragazzo che rubasse

un fico un grappolo d'uva, se colto in flagranza sarebbe messo in quella casa di correzione.

VISCHI, *relatore. Interrompe...*

MUNICCHI. Ella discuterà dopo, ma gliel'assicuro questo è il risultato del suo emendamento. Me ne appello all'onorevole guardasigilli il quale parlerà, spero, quando io mi tacerò.

Credano l'onorevole relatore e la maggioranza dell'Ufficio centrale che non rimane loro che ritirare tutti gli emendamenti proposti. Anzi pare che sia questo il loro intendimento ed io che vedo trionfare quanto ho sostenuto nel mio stampato voto di scissura, non ne godo per me che sarebbe vanità riprovevole, ne godo per la più facile approvazione di questo progetto di legge; progetto col quale l'Italia arriva ultima ma sempre in tempo per imitare nella via del progresso e della civiltà quanto tutte le nazioni civili oramai hanno fatto, e non l'hanno fatto, lasciate che io ripeta quello che ho detto al principio, non l'hanno fatto per pietà verso i colpevoli ma per pietà verso la società di cui essi fanno parte, sperando nel loro ravvedimento, confidando che diventeranno buoni cittadini, e che invece di essere recidivi come ora avviene diverranno uomini che piaugeranno il loro passato e saranno utili alla nostra patria diletta. (*Approvazioni vivissime*).

Presentazione di un progetto di legge.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Proroga dei termini per i riscatti delle ferrovie meridionali e delle linee Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia e dei culti della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Balenzano ha presentato un'interpellanza diretta agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro: « Sugli intendimenti del Governo circa il riscatto della ferrovia Trapani-Palermo ».

Interrogo il ministro dei lavori pubblici se egli accetta anche a nome del suo collega del tesoro, lo svolgimento di questa interpellanza, e quando intenda rispondermi.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. A nome anche del ministro del tesoro mi dichiaro agli ordini del Senato e propongo che lo svolgimento dell'interpellanza presentata dall'onorevole senatore Balenzano, abbia luogo venerdì prossimo.

BALENZANO. Accetto.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che questa interpellanza sarà posta all'ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione generale del progetto di legge sulla condanna condizionale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Questo disegno di legge non ha bisogno di oratori che lo difendano. Eccetto il nostro collega il senatore Faldella, tutti sono pronti a deliberarlo; il dissidio, che esisteva nella Commissione, è stato composto. Perché adunque io, che pure dovrei attendere ad altri doveri, ho chiesto di parlare? Dirò le ragioni che mi decisero a tenere discorso.

Sa il Senato che vi sono due istituzioni di carattere internazionale. Una è lo scambio assiduo che i Governi rappresentativi si fanno degli atti parlamentari. Essi servono allo studio del diritto comparato che è tanta parte dell'ordinamento internazionale moderno. Esiste del pari da lungo tempo l'istituzione dei congressi penitenziari internazionali, che non sono adunanze dovute all'iniziativa di privati gaudenti e della gente facile ai divertimenti scientifici,

ma che sono vere istituzioni di Stato, per cui si concordò di adunare di 5 in 5 anni i direttori generali delle prigioni, le magistrature, i giuristi e tutti gli uomini competenti al fine di studiare le riforme penali nell'interesse generale dell'ordine e del progresso internazionale. Più volte ebbi l'onore di prendere parte a questi convegni internazionali come uno dei delegati del Governo.

Nei lavori ufficiali, nello studio delle riforme penitenziarie, e specie nello esame della condanna condizionale, non si ubbidì ad un sentimentalismo, che l'ingrata materia non consentirebbe. In Parigi, nominato presidente della 1ª sezione del Congresso penitenziario nell'anno 1895, ascoltai le informazioni che il senatore Béranger (il quale diede il titolo alla legge ricordata dal relatore) rassegnò ai congressisti. Nessun legislatore pensò di cedere ad un sentimento di pietà verso i delinquenti, perchè la giustizia ha le sue leggi di ragione e le sue bilance, e si comprende che ciascuno debba render conto del proprio fallo. Si volle invece prevenire il danno che la giustizia, a moto meccanico e continuo, nella piccola delinquenza produce in quantochè i piccoli falli che adducono numerose condanne preparano per l'agglomerazione de' condannati nelle carceri, generano quelle società a delinquere, e forzano alle recidive che sono la rovina di tanta pace, di tanto capitale, di tanta vita sociale.

Di fronte all'inefficacia delle brevi prigionie a correggere gl'individui si ricorse al sistema della grazia condizionale di cui non vo' ripetere la storia. Più tardi si escogitò il sistema della condanna condizionale adottata da parecchi paesi. Vede dunque l'onor. Faldella, che oggi ha fatto la parte dell'*avvocato del Diavolo*, come egli sia partito da un errato concetto. Fautore della repressione ad ogni costo, mi ricordò il giudice descritto da Victor Hugo nella *Notre Dame de Paris*, che essendo un po' sordo, richiesto del voto, proponeva la pena di morte anche per il povero saltimbanco colpevole di una contravvenzione sulla piazza del Palazzo Municipale di Parigi.

Rendo grazie al mio egregio amico, il senatore Municchi, per avere con tanta autorità di statistiche smentito la leggenda che la patria nostra abbia il primato nella delinquenza.

Io ricorderò che nei primi momenti della mia

vita studiosa, quando si discuteva in Torino la possibilità di abolire la pena di morte il Mittermayer mi scrisse una lettera ove si diceva dolente che i reati di sangue aumentassero tanto straordinariamente in Italia; onde pareva una pazzia che gl'Italiani volessero abolire il carnefice. I giornali inglesi avevano pubblicata una statistica che affermava tale orrore.

Corsi dal ministro guardasigilli, il Vacca, e si verificò che le statistiche erano fatte con grande confusione; i carabinieri quando rinvenivano nelle loro perlustrazioni suicidii li indicavano come omicidii. Bastò chiarire questo errore per ridurre al vero le statistiche di sangue.

L'onor. Faldella ha recato una statistica comparata dei reati che sono consumati in Inghilterra e dei reati degli altri paesi e li ha posti in confronto con le statistiche. Io non so quante volte l'onorevole nostro collega, si sia recato in Inghilterra, non so se egli abbia visitato altri paesi, e abbia studiato i sistemi della repressione penale propri di detti paesi. Cerchi le città d'Inghilterra e vedrà numerosi gli uffici del *Mutiny-Act*, cioè dell'arruolamento militare, perchè l'Inghilterra ha solamente il servizio obbligatorio per la marina, onde arruola truppe volontarie. Lo Stato ha numerosi agenti, i quali, quando vedono giovani pieni d'energia che pare che si avviino pel sentiero di azioni che possano condurre al carcere, li invitano in una taverna, li inaffiano di buon liquore e fanno loro sottoscrivere un ingaggio.

Così le colonie inglesi servono a purificare l'Inghilterra di quei rigogliosi elementi con tendenze facinorose. Di questa gente reclutata, forse anche contro la piena volontà, si formano in parte gli eserciti coloniali.

Sa l'onorevole collega che cosa fa la Francia? Potrei citare l'autorevole scritto di un nostro concittadino che fu estradato: tradotto da carcere in carcere attraverso diversi Stati molto vide e molto narrò. Quando la sera nelle carceri si conducono giovani raccolti nelle città per lievi reati si pone loro il dilemma: o di sottoscrivere un arruolamento volontario per le colonie, o di essere denunziati alla giustizia punitiva. Nel maggior numero dei casi i giovani si contentano di prestare il servizio militare nelle colonie, anzichè di rispondere alla giustizia penale. Con questi provvedimenti usati in grande proporzione, l'Inghilterra e la Francia hanno potuto ridurre la delinquenza.

V'è un fatto inoltre che noi non possiamo disconoscere, oltre le diverse condizioni della nostra storia, della nostra civiltà, noi siamo nel Regno dalle cento città, e nelle grandi città si agglomerano le popolazioni operaie più facilmente proclivi alla delinquenza. Invece, se voi studiate altri paesi troverete che, salvo la città capitale, il maggior numero vive la vita pacifica delle campagne ove le classi agricole hanno più modesti costumi e minore tendenza a delinquere. Potrei indicare altri fattori della delinquenza italiana, la quale va pesata secondo l'indole del popolo e la qualità dei reati.

Un giorno in quest'aula un nostro collega rimpianse l'abolizione del carnefice; ricordo l'onorevole Costa, il quale era stato fautore della pena di morte, sorgere da quel banco di ministro a confessarsi pentito della sua convinzione, perchè recò le statistiche, delle quali ha parlato l'onorevole Municchi, recanti la prova che i gravi delitti, che prima erano puniti di morte, sono in diminuzione in Italia.

Per essere convinti che la condanna condizionale sia un atto di giustizia e di prevenzione dell'ordine sociale, bisogna ricordare in quali condizioni lasciarono la nostra patria i Governi abbattuti, le male signorie! Eccetto la Toscana, che adottò il sistema penitenziario, e il Piemonte, ove Ilarione Petitti aveva trattato la questione del sistema penitenziario, che aveva iniziato una buona riforma di alcuni penitenziari sotto lo scettro di Vittorio Emanuele, mentre attendeva ad una magnanima impresa di preparare l'unità italiana, le carceri ovunque erano antri di orrore, covi malsani di corruzione.

Io obbedisco oggi ad un sentimento di dovere rievocando la memoria di Federico Bellazzi, che nominato deputato fondò un giornale speciale e si recò di carcere in carcere per rivelare le vergogne antiche ereditate dalla Italia redenta. Lasciarono gli antichi Governi agglomerate le popolazioni senza distinzione di adulti e di minorenni, gli accusati confusi con i condannati e i giudicabili.

Si inaugurò l'opera della riforma carceraria, alla quale mancò la possibilità economica. Le nuove guerre, i trasferimenti di capitale ed altri doveri sacrificarono la riforma carceraria. Il Codice penale del 1889 fu immediatamente seguito dalla legge sulla riforma carceraria. Ma quella legge fu simile ad una finzione ret-

torica (la rettorica è menda del carattere italiano). Si rilegga quella legge. Era comandata la istituzione di luoghi speciali di detenzione. Erano assegnati 11 milioni sul bilancio per servire alla trasformazione delle prigioni, si ritolse questa somma dal bilancio; onde giornalmente presso i tribunali e le Giurie, le sentenze sono documenti di menzogne ufficiali. Per il Codice penale, che vollero celebrare come il migliore di tutti gli altri, sono inflitte pene, che dovrebbero essere espiate con lavoro e altre cautele, ma tutto questo è roba di fantasia, è tutta affermazione di leggi non eseguite. Non tacerò che si sanzionarono pene di impossibile esecuzione, a mo' di esempio, l'arresto in casa per le classi delinquenti che casa non hanno.

Quando io esercitavo l'ufficio di avvocato penale e con molta buona volontà la difesa officiosa, sentivo ribrezzo della condanna alla sorveglianza della pubblica sicurezza. Per la pronuncia del magistrato la Pubblica Sicurezza assegnava a poveri infelici come stabili siti di dimora con la condizione di non uscire dopo il tramonto del sole, stalle ed altri simili ricoveri. Oggi vo' rendere lode alla magistratura che pensando che le contravvenzioni non ammettono indagini di volontà, è giunta con le ultime sentenze a dichiarare che la contravvenzione alla sorveglianza speciale contiene una presunzione *iuris tantum*, e non la presunzione *de iure*; perchè si era giunti alla immoralità di condannare come reo di violato dovere della sorveglianza speciale il figlio che era uscito a chiedere un medico o cercare una medicina per salvare la madre inferma.

Codeste sono le condizioni con le quali la ragione giuridica e sociale deve fare il proprio calcolo.

Aggiungo che ieri lessi riprodotto sopra un giornale un discorso del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, che rispondendo alla interpellanza di un deputato sulle condizioni della pubblica sicurezza di Napoli, dichiarò che i centri veri di infezione sono le carceri napoletane.

Io sono lieto di avere indotto l'onor. Depretis a distruggere il carcere della Vicaria prima del bonificamento della città di Napoli; lessi qui in Senato le descrizioni di quelle carceri scritte da Gaetano Filangieri e ripetute di poi

dal Settembrini; auguro che per opera del Ministero sieno distrutti quei centri di infezione. Lo Stato ha il diritto di punire non di corrompere.

Convieni anche avvertire che la popolazione dei delinquenti, la diffamazione e la miseria delle famiglie popolari sono aumentate dal presente carcere preventivo usato con tanto lusso e con tanta frequenza, e per lunga durata.

Nessun altro paese inoltre dà statistiche tanto dolorose di persone che soffrono per lungo tempo il carcere preventivo sotto impuntazioni penali e che poi vanno prosciolte per mancanza di elementi di prova!

Dalla miseria che è triste retaggio di antichi costumi, da questa repressione penale così facinorosa, da questa impreveggenza nell'uso del carcere preventivo, sono nate quelle lunghe famiglie di poveri raminghi, di fanciulli abbandonati che commettono contravvenzioni e minori delinquenze.

Se avessi pensato di parlare su questo tema, avrei portato qui una statistica che volli fare lungo le strade di Caserta e gli attigui villaggi. Essa farebbe rabbrivire il Senato.

Volli conoscere le condizioni dei bambini girovaghi. Una sera domandai a parecchi bambini: perchè essendo l'una del mattino voi andate ancora vagando per le strade? Perchè non abbiamo casa, risposero. E di che vivete? Cerchiamo i mozziconi degli ufficiali che escono dalla sala di ricreazione per raccoglierne un piccolo numero ed avere il soldo per comprare pane. E quando io domandai loro: ma dove sono i vostri genitori, le vostre madri? Seppi che le madri accendevano un piccolo focolaio, dove abbrustolivano spighe, per venderle agli operai che andavano a lavorare fuori la città: il nudo suolo era il letto di quei poveri infelici. Spesso raccolsi dai fanciulli notizie di genitori, che gemevano in carcere e che non potevano lavorare per dare alimento alla prole.

Credete voi che sia onesto, possibile un Governo di ricchi e di legislatori, i quali dicono: voi viventi nella miseria e nella inclemenza dell'abbandono, non avrete che la carcere, ove al contatto cogli uomini adulti perderete anche l'incolumità della salute fisica e vi preparerete a correre la via maggiore del delitto per lievi condanne avute nella età novella?

Innanzi a tutti questi fenomeni un popolo di pensatori, che non è tutto idealista, che applica il metodo sperimentale, adotta istituzioni vigenti in America, in Francia, nel Belgio e in altri paesi.

Per questo io sono lieto che avendo oggi ricevuto il programma del nuovo congresso penitenziario internazionale, che si adunerà l'anno prossimo in Budapest, vi potrò recare la notizia che il potere legislativo italiano ha deliberato questa legge, come l'altro ieri, per l'istessa ragione che la carcere corrompe e contamina, votò la legge del lavoro libero dei condannati nei territori malsani. Le due leggi si completano.

Ma se ho mostrato il pensiero di dirmi favorevole alla legge, io temo che nuove delusioni possano venire dalla persistenza dei fatti che io ho esposti. Onorevole ministro, assistendo ai dibattimenti penali dei paesi civili, mi son persuaso che le nuove istituzioni hanno bisogno per prosperare del giudice non novellino posto sotto la sorveglianza del pubblico ministero pagato a cento lire, hanno bisogno del giudice unico; quale il connestabile, il cittadino che paternamente provvede alle poveri classi delinquenti. L'Olanda, paese tanto civile, ha il giudice unico, non ho a ricordare quale sia la virtù del connestabile in Inghilterra. Pensate dunque a preparare una magistratura che si sappia ispirare a nuovi concetti e che ci possa dare le proporzioni delle condanne condizionali che ha già ottenuto il Belgio. In pari tempo attendete, onorevole ministro, all'ordinamento del casellario giudiziario tanto indispensabile e necessario all'esecuzione di questa legge, e alla fine provvedete alla riforma del Codice di procedura penale, riducendo il carcere preventivo e altri vizi deplorati. Senza queste riforme giudiziarie o sociali, come si vuole dire, si imiterà quel maestro di musica, che, pur sognando divine armonie, scomponeva i tasti del pianoforte e li divideva in tante e diverse porzioni!

Quando la legge sarà valsa a ridurre la delinquenza, onorevole collega Faldella, io son certo che voi sarete felice di aver provocato questa discussione, perchè senza la vostra parola il Senato non avrebbe fatta palese l'anima sua; e son certo che il giorno in cui vedrete la società ricondotta a migliori destini, la gioventù preparata a ben altro avvenire che non sia quello della delinquenza e della miseria,

verrete in Campidoglio con me a ringraziare i Numi della buona opera che abbiamo fatto.

Con questo buon augurio pongo fine al mio dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro oratore essendo iscritto nella discussione generale, riservando la parola, al relatore ed al ministro, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo domani alla discussione degli articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Umberto I in Ancona:

Senatori votanti	91
Favorevoli	78
Contrari	13

Il Senato approva.

Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848-1849:

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli Stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, delle finanze e della guerra per gli esercizi 1902-903 e 1903-904:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1904

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Condanna condizionale (N. 348 - *Seguito*);
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 344);

Tumulazione della salma del vescovo Giovanni Guttadauro nella chiesa cattedrale di Caltanissetta (N. 363).

2. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1904 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

